



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot.n. 8606/A/Gen.

Al Presidente della G.R. Campania  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VIII Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifica al comma 4, dell'articolo 36, della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)" Reg. Gen. n.193**

Ad iniziativa del Consigliere Nugnes.  
Depositata il 31 marzo 2011

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

**15 APR. 2011.**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Modifica al comma 4, dell’articolo 36, della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania)”*

*Ad iniziativa del Consigliere Nugnes*

*(Registro Generale numero 193)*

*Reg. Gen. n. 193*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## RELAZIONE

L'esercizio dell'attività cinofila, in aperta campagna, è riconducibile a tutti gli effetti ad attività sportiva zootecnica.

Infatti le zone cinofile deputate all'allenamento e all'addestramento dei cani, al pari di altre manifestazioni concernenti i cani, sono organizzate dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), dalle associazioni cinofile e dalle associazioni venatorie e dagli agricoltori.

L'esercizio cinofilo attraverso la previsione di apposite zone per i cani, è attività strutturata secondo distinte attività:

1. l'allenamento, l'addestramento;
2. le prove cinofile o verifiche zootecniche;
3. le gare, da non confondere con la precedente attività, espressioni di agonismo sportivo a diversi livelli: provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

Al fine di comprendere la ratio intrinseca dell'emendamento proposto, risulta particolarmente interessante riferirsi alle prove cinofile o verifiche zootecniche.

Queste sono strumento di selezione zootecnica, finalizzate all'individuazione dei soggetti più dotati nel lavoro cinofilo richiesto, da avviare alla riproduzione nonché mezzo di censimento e monitoraggio delle specie selvatiche.

Le prove cinofile o verifiche zootecniche previste dai Regolamenti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) – ente fondato nel 1882 e sottoposto al controllo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il rilevante interesse pubblico nella tenuta dei Libri Genealogici delle razze canine pure con D.L. Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665 – sono prove riservate ai soli cani da ferma.

Le prove cinofile o verifiche zootecniche, assolutamente incruente, sono, in Campania, dirette al reperimento dello scolopacide (beccaccia) uccello migratore e svernante.

Le prime avanguardie di tale uccello cominciano a popolare le zone della Campania a partire dall'ultima decade di Ottobre fino a Dicembre.

Nella seconda metà del mese di febbraio i primi uccelli cominciano a lasciare la nostra regione per le zone di riproduzione nell'Europa Nord-Occidentale (Svezia, Scozia, Danimarca, Russia, ....).

L'esigenza di una modifica testuale del comma 4 dell'articolo 36 si pone quindi per completare e migliorare le competenze in senso ad una commissione in cui una diversa dimensione prospettica consentirà di realizzare un efficace strumento di censimento e monitoraggio per la conservazione della specie della scolopacide (beccaccia) nell'ambito della biodiversità.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

*RELAZIONE FINANZIARIA*

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Art. 1

*aggiunte* 1. ~~il~~ comma 4<sub>a</sub> dell'articolo 36<sub>a</sub> della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), dopo la lettera g) aggiungere *è*

→ la seguente:  
"h) da un rappresentante provinciale dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I.)"



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed ai sensi dello Statuto vigente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania